
Ddl di bilancio 2023

Analisi dei contenuti

Cattaneo Zanetto & Co.

Roma, 29 novembre 2022

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Ddl di Bilancio 2023

Analisi dei contenuti

Cattaneo Zanetto & Co.

Sezione I

Titolo I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Art. 1 – Risultati differenziali bilancio dello Stato

Sono individuati i risultati differenziali del bilancio dello Stato per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Titolo II - Misure in materia di energia elettrica gas naturale e carburanti

Articolo 2 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

L'articolo riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. La stessa percentuale di contributo sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre solare del 2023 è riconosciuta alle imprese a forte consumo di gas naturale, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un

incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. La norma prevede altresì, tra le altre cose, che tali crediti d'imposta siano utilizzabili esclusivamente in compensazione e che non concorrano alla formazione del reddito d'impresa.

Art. 3 - Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

L'articolo, per contrastare l'effetto dell'aumento del prezzo dell'elettricità, prevede che l'ARERA annulli per il primo trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. L'onere è stimato in 963 mln di euro da trasferire al CSEA.

Art. 4 - Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

Prevede che per il primo trimestre 2023 le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali siano assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Inoltre, nel primo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre 2022.

Art. 5 – Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

L'articolo eleva a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico ed estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

Art. 6 – Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR

L'articolo dà il via alla "fiscalizzazione" degli oneri di sistema, escludendo quelli derivanti dal decommissioning del nucleare che non dovranno più essere obbligatoriamente riscossi dai fornitori di energia. La misura ha effetto dal 2023 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'Arera comunica al Mef e Mase l'aggiornamento di tale misura. Entro il 30 settembre 2023, l'Arera formula proposte e stime per estendere la fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Articolo 7 – Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

L'articolo istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, con dotazione di 220 milioni di euro per il 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. Si autorizza inoltre la spesa di 350 milioni di euro per il 2023 necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, e di 452 milioni di euro per il 2023 per i costi sostenuti per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie. Tali risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e

ambientali e si prevede che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Articolo 8 – Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali

Per garantire la continuità dei servizi erogati, si riconosce agli enti locali un contributo straordinario, al fine del quale si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Articolo 9 – Attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

L'articolo prevede l'applicazione, dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, di un tetto di 180 euro a Mwh ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- impianti FER non rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie dell'articolo 15-bis del DL Sostegni-ter (n. 4/2022)
- impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento UE 2022/1854, ossia che producono energia elettrica generata da energia da rifiuti, energia nucleare, lignite, prodotti del petrolio greggio e torba.

Si prevede che il price cap venga applicato a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica dagli impianti indicati, e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

La disposizione, che definisce anche le modalità di calcolo da parte del GSE, prevede inoltre una deroga per le fonti con costi di generazione superiori a 180 euro a Mwh, a cui non si applicherà il valore di 180 Mwh, per le quali si dispone che sia l'ARERA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a stabilire un valore per tecnologia secondo criteri da lei stessa definiti, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti.

I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, sono tenuti a trasmettere al medesimo, entro 30 giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione che attesti le informazioni necessarie per le finalità dell'articolo, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 6. Entro 30 trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni, in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni relative al meccanismo di compensazione a due vie introdotto dal Dl Sostegni-ter.

Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo non si applichino, tra gli altri: agli impianti di potenza fino a 20 kW; all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del Dl Ucraina (14/2022) che ha previsto un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica che utilizzino carbone o olio combustibile per il periodo emergenziale; all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore

della legge, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di 180 €/MWh, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Si specifica infine che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni dell'articolo si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Art. 10 – Riduzione dei consumi di energia elettrica

L'articolo istituisce un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Tema S.p.A. su base concorsuale. Terna - entro 5 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 – avvierà una procedura, aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti, per selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023.

Art. 11 – Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

L'articolo riconosce un contributo straordinario - sotto forma di credito di imposta - pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il contributo è inoltre riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Titolo III - Misure fiscali

CAPO I – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Art. 12 – Modifiche al regime forfetario

L'articolo innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l'accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d'imposta 2023 e cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tal caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

Art. 13 – Flat tax incrementale

Limitatamente all'anno 2023, viene riconosciuta alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (con aliquota al 15%) l'eccedenza del reddito dichiarato nel 2023 rispetto al più elevato importo dichiarato nel triennio 2020-2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di €40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta all'IRPEF secondo i criteri ordinari.

Articolo 14 – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

Prevede che all'interno di strutture ricettive, come definite dal codice del turismo, nonché di esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di cibi e

bevande, le mance – anche ricevute tramite mezzi elettronici – costituiscano reddito da lavoro dipendente, e siano soggette ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito annuo percepito per le prestazioni lavorative in questione, salvo rinuncia scritta del lavoratore stesso. Tali disposizioni si applicano esclusivamente al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai 50 mila euro

Art. 15 – Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

Riduce al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva che si applica ai premi di produttività nell'anno 2023 (a legislazione vigente pari al 10%).

Art. 16 – Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

La misura differisce al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).

Art. 17 – Aliquota IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile

L'articolo riconduce tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5% uniformandone il trattamento agevolato. Scende al 5% anche l'imposta per alcuni prodotti per l'infanzia quali latte, pannolini e seggiolini per auto.

Articolo 18 – Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36

L'articolo proroga al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa. Interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa prorogando, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il regime speciale introdotto dall'art. 64 comma 3 del DL Sostegni bis, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. Si proroga sempre fino al 31 marzo 2023 l'applicazione, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell'80%, di un add-on rispetto al TEGM per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022. Infine, si prorogano fino al 31 dicembre 2023 le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito di non aver compiuto 36 anni e di avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Come copertura si prevede il rifinanziamento del Fondo prima casa per il 2023 con ulteriori 430 milioni di euro.

Art. 19 – Norma imposta sostitutiva AVS-LPP Svizzera

La norma prevede che le somme corrisposte a soggetti residenti in Italia da parte dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti svizzera (AVS), senza l'intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani, possano essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 5%. Tale disposizione è volta a colmare la disparità di trattamento fiscale tra chi, residente in Italia, riceve dall'estero l'AVS – senza poter accedere ad alcun trattamento fiscale di

vantaggio – e chi invece canalizza la riscossione delle medesime somme tramite intermediari finanziari italiani, avendo la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%.

Art. 20 – Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

La disposizione proroga, per l'anno 2023, la previsione di cui alla Legge di Bilancio 2017 secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

Art. 21 – Esenzione IMU su immobili occupati

L'articolo prevede che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile per il quale è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria. Entro 60 giorni il MEF deve varare un decreto per stabilire i requisiti che danno diritto all'esenzione. È istituito infine un fondo per ristorare i comuni con dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 22 - Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

L'intervento normativo è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Italia, dell'impegno politico assunto da tutti gli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito

d'impresa e di individuazione delle misure difensive che ogni Stato Membro deve adottare verso le giurisdizioni incluse nella lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

In particolare, l'intervento normativo intende ripristinare, adattandola al nuovo assetto normativo vigente, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei cc.dd. costi black list, modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 (decreto Internazionalizzazione) e, successivamente, abrogata dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) a partire dal periodo d'imposta 2016, in base alla quale la rilevanza fiscale delle spese black list è ammessa, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, nei limiti del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l'intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l'eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Il ripristino di tale disciplina ha reso, inoltre, necessario effettuare le opportune modifiche di coordinamento

Art. 23 - Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

L'articolo disciplina il regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Attraverso l'esercizio dell'opzione si ottiene l'effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere. L'opzione è di tipo cherry-picking, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle

partecipate estere e tale facoltà viene consentita ai partecipanti, sia soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa sia soggetti IRES, residenti o localizzati nel territorio dello Stato. L'imposta sostitutiva deve essere calcolata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate. È possibile esercitare l'opzione anche per gli utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption. La norma richiede un DM attuativo (MEF) da emanarsi entro 90 giorni.

Art. 24 - Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

La disposizione modifica innanzitutto l'articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti, inserendovi la previsione in base alla quale vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano. Si interviene, inoltre, sul D. lgs. n. 461 del 1997 al fine di evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Art. 25 - Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

Nell'ambito della disciplina delle società commerciali, i commi da 1 a 6 hanno l'obiettivo di assegnare ai soci, con una imposizione ridotta, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

- gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- gli immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del T.U.I.R.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore.

Il comma 7 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale. L'estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Art. 26 – Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Il comma 1 prevede la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2023: a tal fine, il valore normale riferito al mese di dicembre 2022 deve essere assoggettato a imposta sostitutiva. Al comma 2, viene estesa la rideterminazione dei valori di acquisto anche all'acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, dei terreni edificabili e di quelli con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Inoltre, viene stabilito che le imposte sostitutive possono

essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2023. Infine, viene disposto che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2023. Al comma 3 viene rideterminata al 14% l'aliquota sui valori di acquisto delle partecipazioni, dei terreni edificabili e di quelli con destinazione agricola.

Art. 27 - Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

Dispone che i redditi di capitale e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR si considerino realizzati a condizione che – su richiesta del contribuente – la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione sia assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 14%. Tale opzione è resa mediante comunicazione all'intermediario entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. Inoltre, la norma consente ai sottoscrittori di polizze vita di affrancare i redditi finanziari con un'imposta sostitutiva del 14% (quindi più bassa della tassazione attuale con aliquota al 26%) bloccando contestualmente la possibilità di riscattare le polizze prima del 1° gennaio 2025, escludendo però dall'applicazione di tale disposizione i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 28 – Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L'articolo istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei

beni, l'attività di produzione di energia elettrica, per i soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, per i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e a carico dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Tale contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10%, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Il comma 3 disciplina il versamento del contributo. In particolare, il contributo è versato in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Art. 29 – Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

L'articolo reca disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo modificando, a partire dal 1°

gennaio 2023 i regimi di accisa per le i tabacchi lavorati ed i prodotti succedanei da prodotti da fumo.

In particolare, viene modificato il calcolo dell'accisa per le sigarette convenzionali, nonostante la struttura dell'accisa stessa rimane suddivisa in due componenti, una specifica e una ad valorem. La componente specifica è stata fissata, per l'anno 2023, a 36 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 a 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, a 37 euro per 1.000 sigarette, a cui verrà aggiunta la componente ad valorem che sarà derivata dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico del prodotto (fissata a 47,5%). Inoltre, viene aggiornato quindi l'onere fiscale minimo per le sigarette e viene stabilito che sia il MEF, con un proprio decreto, a determinare il rapporto tra accisa specifica e onere fiscale totale, calcolato con riferimento al "PMP-sigarette".

Per quanto riguarda, invece, i tabacchi da inalazione senza combustione, si prevede che l'aliquota di tassazione aumenti dal 36,5% al 38% dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41% dal 1° gennaio 2026.

Da ultimo, viene poi ridotta la tassazione delle sostanze liquide, con o senza nicotina, da inalare senza combustione dal 1° gennaio 2023, al 15 e al 10%.

Articolo 30 – Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici

L'articolo dispone la proroga delle concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza al 31 dicembre 2023 (attualmente in scadenza al 31 dicembre 2022). Tale proroga dispone il mantenimento delle medesime condizioni previste dalle vigenti convenzioni della concessione, oltre il versamento di un contributo una tantum, quantificato in misura pari al valore annuale di quanto già versato in occasione dell'assegnazione delle citate concessioni, ma aumentato del 15%.

Art. 31 – Tassazione delle operazioni su cripto-attività

La norma introduce una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, modificando il Testo Unico delle Imposte sui Redditi al fine di assoggettare ad imposizione le plusvalenze realizzate attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologia DLT. In particolare, tali tipologie di proventi vengono annoverati nella categoria dei "redditi diversi", per cui è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota pari al 26%, ovvero la possibilità di applicare il regime fiscale del risparmio amministrato o del risparmio gestito, di cui agli articoli 6 e 7 della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Art. 32 – Valutazione cripto-attività

Al fine di evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto attività detenute dalle imprese, la norma chiarisce che le componenti positive o negative che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito.

Art. 33 – Rideterminazione del valore delle cripto-attività.

La disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2023, possa essere assunto il valore dell'asset a tale data in luogo del costo o del valore d'acquisto, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva del 14%.

Art. 34 – Regolarizzazione delle cripto-attività

Introduce un regime di Voluntary Disclosure per la regolarizzazione delle cripto-attività detenute ma non denunciate nelle dichiarazioni dei redditi. In particolare, la

disposizione riconosce ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività, ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un'apposita dichiarazione e pagando un'imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.

Art. 35 – Imposta di bollo sulle cripto-attività

La disposizione introduce l'applicazione dell'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività.

Art. 36 - Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA

La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi implementa le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione). Pertanto, tale disposizione si aggiunge ai presidi preventivi già esistenti costituiti dalle istruttorie previste per il rilascio delle nuove partite IVA. Contestualmente, si prevede l'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale.

Art. 37 – Vendita di beni tramite piattaforme digitali

L'articolo interviene in contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite online, prevedendo che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite di beni mobili individuati con successivo decreto del MEF, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA sia tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

CAPO III – MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Art. 38 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

L'articolo 38 dispone che i debiti emergenti dalle comunicazioni d'irregolarità, derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Questa soluzione si applica ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. I commi 3 e 4 stabiliscono che, per i pagamenti rateali dei debiti emergenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non sia intervenuta la decadenza della rateazione e per qualunque periodo d'imposta, la durata del periodo di rateizzazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo anche nei casi in cui fosse stata ammessa solamente fino ad un massimo di otto rate; inoltre, in caso di imposte residue non versate o versate in ritardo, dispone una sanzione del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione, fermo restando gli interessi dovuti, anche di rateazione. Il comma 5 dispone che le somme

versate fino a concorrenza dei debiti emergenti, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Il comma 6 differisce di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute per irregolarità nelle dichiarazioni al 31 dicembre 2019 nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti. Infine, il comma 7 stabilisce che il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi, può essere suddiviso fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Art. 39 – Regolarizzazione irregolarità formali

L'articolo introduce la possibilità di regolarizzare le infrazioni, irregolarità ed inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP e sul pagamento di tali tributi. Il comma 1 determina la possibilità di regolarizzare queste inadempienze, commesse fino al 31 ottobre 2022, attraverso il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta in cui si è verificata una violazione; il comma 2 dispone che tale versamento sia eseguito in due rate di pari importo entro rispettivamente il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, mentre il comma 3 dispone che la regolarizzazione si perfezioni con il pagamento delle somme dovute e la conseguente rimozione delle irregolarità. Il comma 4 stabilisce che gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni, emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, non siano oggetto di tali disposizioni mentre il comma 5 determina che tale procedura non possa essere attuata con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Il comma 7 proroga di ulteriori due anni il termine entro il quale notificare l'atto di irrogazione, attualmente previsto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, ad esclusione delle violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Infine, il comma 8 prevede che le relative modalità di attuazione siano disciplinate attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 40 – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

L'articolo

introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni. La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023. È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata, il 31 marzo 2023, mentre sulle rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno) sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Il mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze delle somme dovute determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti; in questo caso, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Anche in questo caso, non si tiene conto di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate alla data di entrata

in vigore del presente provvedimento e le modalità di attuazione vengono definitive attraverso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 41 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’articolo, con riferimento agli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate non impugnati e consegnati entro il 31 marzo 2023, stabilisce che, ai fini della definizione agevolata, sia necessario il pagamento di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. In caso di acquiescenza su avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione notificati all’Agenzia e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023, la definizione agevolata sia ammessa con il pagamento di un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Il comma 3 consente la definizione, alle medesime condizioni dei commi precedenti, anche degli atti di recupero notificati dall’Agenzia delle entrate. Con riferimento invece alle modalità di versamento, la norma consente il pagamento rateale delle somme dovute con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Dalla procedura di definizione sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. Le modalità attuative verranno individuate da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 42 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

L’articolo consente di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Il comma 3 stabilisce, tuttavia, che qualora l’Agenzia delle entrate risulti soccombente nell’ultima o nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione può avvenire con il pagamento del 40% del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del 15% nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Il comma 7 stabilisce che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Ai sensi del comma 8, non possono essere definite le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Il comma 17 fa rinvio ad uno o più provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 43 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

L’articolo introduce una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all’articolo 48 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La conciliazione “fuori udienza” si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una “istanza congiunta”, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito. Possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie pendenti alla data di entrata in

vigore della norma, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 descrive i benefici della conciliazione agevolata ovvero, in luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge in secondo grado, il pagamento delle sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Il comma 5 stabilisce che non possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Art. 44. – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

L'articolo introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.

Il comma 2 individua i benefici derivanti dall'adesione alla presente disposizione.

Il comma 3 precisa che l'accordo transattivo si perfeziona con la sottoscrizione e con l'integrale pagamento delle somme scaturenti dall'accordo.

Il comma 4 non ammette il pagamento tramite compensazione e, in ogni caso, la rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Il comma 6 stabilisce che non rientrano nella disposizione in esame le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Art. 45 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

In relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la disposizione, al comma 1, consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Viene, inoltre, garantita la possibilità di regolarizzare l'omesso pagamento degli importi dovuti, anche rateali, a seguito degli accordi di conciliazione che siano scaduti all'entrata in vigore della disposizione, purché non sia stata notificata la relativa cartella ovvero l'atto di intimazione.

In base al comma 2, in entrambe le ipotesi la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta e si perfeziona, come previsto dal secondo comma della disposizione, con il pagamento dell'intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.

Art. 46 – Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

Il comma 1 prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in commento, fino a mille euro, comprensivo di

capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 4 dell'articolo in commento.

Lo stesso comma 1 prevede che l'annullamento sia effettuato alla data del 31 gennaio 2023 e che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione debba trasmettere agli enti, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica. Sulla base di tale elenco, gli enti creditori sono chiamati ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti.

Il comma 2 prevede per i crediti oggetto di annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023 e fino a tale data, la sospensione della riscossione.

Art. 47 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

La disposizione prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il comma 1 prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio.

Il comma 2 consente il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2 per cento annuo.

Il comma 4 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai debitori nell'area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili. Secondo il comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.

Il comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2023.

Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Il comma 22 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dell'articolo 46 e del presente articolo.

Art. 48 – Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità

L'articolo interviene sulle disposizioni (art. 1, commi 684 ss., della legge n. 190/2014 e art. 68, comma 4, del DL n. 18/2020) che attualmente disciplinano i termini di

presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità aventi ad oggetto i carichi consegnati negli anni 2000-2021.

Lo stesso articolo consente, inoltre, all'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate dal nuovo primo periodo dell'art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014, in alcuni specifici casi, di ormai palese inesigibilità. Ciò, al fine di eliminare dalle scritture contabili degli enti creditori e dello stesso agente della riscossione i crediti, relativi alle suddette quote; anche in tali casi, comunque, tempi e modalità di erogazione dei rimborsi spese delle relative procedure esecutive resteranno quelli disciplinati dalle norme attualmente vigenti.

In particolare, la lett. a) sostituisce il primo periodo del comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, adeguando i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata.

La lettera b) introduce nel citato art. 1 della legge n. 190/2014 il nuovo comma 684-bis, che individua i casi di possibile presentazione anticipata delle comunicazioni di inesigibilità.

CAPO IV – ALTRE MISURE FISCALI

Art. 49 – Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption

La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del TUIR, al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), tramite soggetti che svolgono attività di "investment managing". In particolare, l'articolo introduce la presunzione dello status di indipendenza dell'asset manager (soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite una stabile organizzazione) rispetto al veicolo di investimento al ricorrere di alcuni presupposti. Viene definito asset manager il soggetto che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di crediti. La presunzione di indipendenza dell'asset manager è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio che consenta un adeguato scambio di informazioni (cd. Paesi "white listed").
2. il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza che saranno successivamente stabiliti con decreto;
3. il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25%.
4. il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea.

Art. 50 – Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria

L'Articolo prevede che, l'Agenzia delle entrate, nel biennio 2023-2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale par a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente sistema di classificazione del C.C.N.L. 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni. A tal fine, è autorizzata la spesa di 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 51 – Ulteriori disposizioni in materia fiscale

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione. La norma incrementa quindi di 0,05 punti percentuali l'aliquota prevista a legislazione vigente (0.45%).

Titolo IV - Lavoro, famiglia e politiche sociali

CAPO I – LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 52 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 viene esteso l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore nella misura di due punti percentuali. Inoltre, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, l'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale.

Art. 53 – Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile

In via sperimentale per il 2023, si introduce la nuova Quota 103, che prevede che il diritto alla pensione anticipata per coloro con età anagrafica non inferiore a 62 anni di età e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS

Art. 54 - Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

Prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata flessibile, di cui all'articolo 53, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza il datore di lavoro non deve più versare i contributi a tali forme assicurative, mentre la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore.

Art. 55 - APE sociale

Proroga al 31 dicembre 2023 la cosiddetta APE sociale prevista dai commi da 179 a 186 della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016)

Articolo 56 – Opzione donna

Dispone che, il diritto al trattamento pensionistico anticipato si applica nei confronti delle lavoratrici che – entro il 31 dicembre 2022 – hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni o che si trovano in una delle seguenti condizioni: assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in condizione di gravità, oppure assistono un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della stessa persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni o anch’essi affetti da patologie invalidanti, o deceduti, o mancanti; hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In quest’ultimo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni per il pensionamento anticipato trova applicazione a prescindere dal numero dei figli.

Art. 57 – Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli

Prevede che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. Tale esonero è previsto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per le assunzioni degli under 36 e delle donne. L’efficacia di tali disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione Europea. Infine, estende anche ai giovani imprenditori agricoli, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel corso del 2023, l’esonero del versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo.

Art. 58 – Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche

Reca norme circa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il periodo 2023-2024: la rivalutazione sarà del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS; dell’80% per quelli pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo; del 55% per quelli complessivamente superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo; del 50% se superiori a sei e pari o inferiori a otto volte il minimo; del 40% se superiori a otto e pari o inferiori a dieci volte il minimo; del 35% se superiori a dieci volte il minimo. Inoltre, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, è riconosciuto, in via transitoria, un incremento, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto di tale incremento transitorio.

Art. 59 – Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa

Reca modifiche al Reddito di Cittadinanza. In particolare, dispone che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possa essere riconosciuto nel limite massimo di 8 mensilità, ad eccezione dei nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. Si dispone inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2023 i componenti il nucleo familiare che recepisce il RdC e che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi debbano essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza, decade il diritto alla prestazione. Inoltre, dispone che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del RdC, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Inoltre, nell'ambito dei progetti utili alla collettività, prevede che i comuni siano tenuti ad impiegare tutti i percettori di RdC residenti e non "almeno un terzo" di essi come a legislazione vigente. Prevede inoltre la decadenza del RdC qualora non si accetti la prima offerta di lavoro congrua. Infine, prevede che il RdC decada definitivamente a partire dal 1° gennaio 2024: ne deriva l'istituzione di un "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva" nello stato di previsione del Ministero del Lavoro nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione della misura.

Art. 60 – Misure di semplificazione in materia di ISEE

La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Demanda inoltre a un decreto del Ministero del Lavoro l'individuazione di ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

Articolo 61 – Rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione e relativi utilizzi

Incrementa di 250 milioni di euro a decorrere dal 2023 il Fondo sociale per occupazione e formazione. Inoltre, stanziava 70 milioni per il 2023 a valere sul medesimo Fondo, per il completamento dei piani di recupero occupazionale connessi agli interventi di integrazione salariale. I fondi sono poi ripartiti per interventi di sostegno al reddito per i settori della pesca, dei call center, per i dipendenti ILVA e per i dipendenti di imprese in crisi.

Art. 62 – Emolumento accessorio una tantum

La disposizione incrementa per l'anno 2023 le risorse a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum. L'erogazione deve essere corrisposta per tredici mensilità e sarà determinata nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Art. 63 - Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta

Il comma 1 dell'articolo 63 incrementa di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 2, invece, stanziava 2 milioni per il 2023 e 7 milioni per il 2024 da destinare ad interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e

integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Art. 64 – Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

La disposizione introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali. In particolare:

- La lettera a) eleva l'importo minimo entro il quale ci si può avvalere di prestazioni di lavoro occasionale da 5.000 a 10.000 euro;
- La lettera b) estende l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettizie che operano nel settore del turismo che occupano fino a 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- La lettera c) elimina il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili;
- La lettera d) amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- La Lettera e) elimina anche nell'ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
 - titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
 - persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

CAPO II - FAMIGLIA E DISABILITÀ

Art. 65 – Assegno unico universale

La disposizione prevede da un lato un incremento del 50% dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

Art. 66 – Congedo parentale

La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Art. 67 – Fondo per le periferie inclusive

L'articolo disciplina l'istituzione di un fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive» con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di progetti che favoriscano l'inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastino i fenomeni di marginalizzazione ampiamente presenti nelle periferie urbane delle grandi città italiane e maggiormente patiti proprio dalle persone con disabilità.

Titolo V - Crescita e investimenti

CAPO I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI

Art. 68 – Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

L'articolo incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di 500 milioni di euro per il 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 per l'anno 2026 e 3500 per l'anno 2027. Agli interventi degli enti locali finanziati dal PNRR è preassegnato, in aggiunta, un contributo del 10% dell'importo del decreto di assegnazione delle risorse. L'aggiornamento dei prezzi regionali è previsto entro il 31 gennaio e 30 giugno 2023. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico degli interventi. L'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati e in base all'ordine di priorità stabilite dall'articolo.

Art. 69 – Misure in materia di mezzi di pagamento

Introduce una modifica formale, aggiornando il Dlgs 231/2007, e cambiando il rimando normativo alla definizione di «servizio di rimessa di denaro» contenuta nel TUB. Inoltre, prevede l'innalzamento della soglia consentita per i pagamenti in contanti, da mille a cinquemila euro a partire dal 1° gennaio 2023. Infine, elimina le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici in caso di importi inferiori a sessanta euro.

Articolo 70 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

Prevede che, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale. È altresì autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Dispone, infine, che il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle suddette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Art. 71 – Sostenimento del registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it

Si autorizza la spesa di 900 mila euro a decorrere dall'anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.

Art. 72 – Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI

Proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo del medesimo Fondo, relativo alla crisi ucraina, previsto dalla scorsa Legge di bilancio (L. 234/2021). Per tali finalità, sono stanziati 800 milioni per il 2023.

Art. 73 – Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

Viene prorogato il credito d’imposta del 50% per i costi di consulenza sostenuti per la quotazione delle PMI, estendendolo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 – unicamente per le procedure di quotazione iniziate dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento – ed innalzando l’importo massimo da 200 a 500 mila euro. Il limite complessivo per il 2023 per l’utilizzo del credito d’imposta è poi innalzato a 10 milioni di euro, mentre quello per il 2024 è fissato alla medesima cifra.

Art. 74 – Fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy

Prevede l’istituzione presso il MIMIT di un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e di 95 milioni di euro per il 2024. I settori di intervento e il riparto dei fondi sono da stabilire con uno o più decreti ministeriali.

Art. 75 – Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

L’articolo prevede che le risorse disponibili sul fondo istituito nello stato di previsione del MEF - alla cui costituzione concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione CO2 - siano destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti dei *green new deal* nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro

CAPO II – AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE

Articolo 76 – Fondo per la sovranità alimentare

L’articolo istituisce, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), un Fondo dedicato alla sovranità alimentare con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le risorse saranno dedicate a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari. Il MASAF dovrà disporre, tramite proprio decreto, di concerto con il MEF e la Conferenza Stato-Regioni, i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Articolo 77 – Fondo per l’innovazione e agricoltura

L’articolo dispone l’istituzione di un Fondo per l’innovazione in agricoltura presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con una dotazione pari a 75 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Le risorse saranno dedicate al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche. Il MASAF dovrà disporre, tramite proprio decreto, di concerto con il MEF e la Conferenza Stato-Regioni, i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Articolo 78 – Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità

L’articolo dispone l’istituzione di un Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con una

dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023. Entro 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del MASAF di concerto con il MEF dovranno essere stabiliti: i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio; l'ammontare di quest'ultimo; le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo; e, infine, le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

CAPO III – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 79 – Disposizioni in materia di revisione prezzi

L'articolo introduce disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti devono trasmettere entro il 31 gennaio 2023 il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. A tal fine le stazioni

appaltanti utilizzano:

- a. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Art. 80 – Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento

La norma mira a individuare un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che:

- non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, ai sensi dell'articolo 200 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
- non sono finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione
- non sono incluse nel PNRR
- non sono ricomprese nel contratto di programma MIT e RFI - parte investimenti.

A tal fine, decorrere dal 1° gennaio 2023, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MIT, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), le cui risorse sono destinate al finanziamento di infrastrutture non prioritarie che soddisfano determinati requisiti e che sono individuate con decreti del MIT, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata.

Viene istituito un fondo unico, la cui dotazione finanziaria viene pianificata tenendo conto delle linee strategiche dello sviluppo infrastrutturale da perseguire in ciascuna macroarea territoriale del Nord, Centro e Sud, anche al fine di operare una generale revisione della spesa e della valutazione degli investimenti.

Art. 81 Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa

La norma, al comma 1, rfinanzia per 100 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024 il fondo di cui all'art. 200 del DL 24/2020 destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari del settore del trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, al fine di contribuire alla dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo 01/01/2021-31/03/2022 conseguentemente alle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19. Per la ripartizione delle risorse si fa riferimento ai criteri stabiliti dal decreto previsto dalla norma istitutiva e si tiene conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e si assicura una compensazione percentualmente uniforme alla platea di beneficiari.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni per l'anno 2032 per il completamento e adeguamento contrattuale della linea metropolitana C di Roma.

Art. 82 – Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente

La disposizione mira a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (cd. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Si dispone inoltre, nel periodo di 90 giorni riservati alla procedura transattiva, la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera. Tra le altre cose, si dispone che per la piena operatività della Società e al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, RFI e ANAS siano autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all'importo complessivamente non superiore a 50 milioni di euro. Si dispone infine il trasferimento a RFI e ad ANAS delle risorse stanziare nello stato di previsione del MIT ai sensi dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, comma 1, del Codice contratti pubblici.

Art. 83 – Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal Codice della Strada

In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, l'articolo dispone per gli anni 2023 e 2024 la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT.

Art. 84 – Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina

L'articolo reca disposizioni al fine di garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. In particolare:

- Si prevede che la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa abbia come scopo statutario la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, finanziate sulla base di un piano di interventi predisposto dalla Società d'intesa con il MIT e le regioni interessate;
- si prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento di giochi con 120 milioni per il 2024 e 140 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il finanziamento residuo del Piano delle opere olimpiche, già individuate con DPCM;

- si incrementa di 900 milioni Fondo per l'avvio di opere indifferibili destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per le opere la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;
- si prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, il MIT è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Articolo 85 – Misure a favore del settore dell'autotrasporto

Autorizza per il 2023 la spesa di 200 milioni finalizzata al riconoscimento di un contributo volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio per l'autotrasporto per i veicoli di categoria euro 5 o superiore, esclusivamente per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. I termini e modalità di erogazione saranno definiti con apposito decreto MIT, di concerto con il MEF.

Art. 86 – Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione

La norma prevede che il CIPESS autorizzi con propria deliberazione, entro il 31 marzo 2023, l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera". Per l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione della citata opera, il MIT è tenuto a presentare una relazione sui contributi versati dall'UE alla società TELT.

A decorrere dall'anno 2024, la destinazione dei predetti contributi, versati dall'UE, avviene su proposta del MIT al CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno. In via prioritaria, le risorse sono destinate alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento o ad altri interventi ferroviari rientranti nel contratto di programma tra il MIT e RFI, in quest'ultimo caso le risorse confluiscono nel capitolo dello stato di previsione del MEF, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT.

Art. 87 – Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione

L'articolo autorizza la spesa di 50 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per consentire l'accesso ai contributi da parte dell'UE delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione (Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie; Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana), i cui finanziamenti devono essere distintamente indicati nel contratto di programma tra il MIT e RFI. Si prevede che i contributi dell'UE versati a RFI per i medesimi interventi siano rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente.

Art. 88 – Strada Statale 106 Jonica

L'articolo autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica. Si rinvia ad un decreto MIT/MEF l'individuazione delle tratte – lotti funzionali – da finanziare con le risorse stanziare, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il decreto deve essere adottato entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al MIT, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare.

Art. 89 – Strade sismi

L'articolo autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016. Tali risorse integrano gli investimenti di cui al PNC.

Art. 90 – Strada Statale n. 4 Salaria

Al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016, l'articolo autorizza la spesa di 50 milioni di euro il 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni per il 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria. Si rinvia ad un decreto MIT/MEF l'individuazione delle tratte – lotti funzionali – da finanziare con le risorse stanziare, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il decreto deve essere adottato entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al MIT, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare.

Art. 91 – Corridoio Reno-Alpi

L'articolo autorizza la spesa di 22 milioni di euro per il 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

Art. 92 – Peschiera

L'articolo autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”. Si rinvia ad un decreto MIT/MEF, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare.

Titolo VI - Sanità

Art. 93 – Incremento dell'indennità di pronto soccorso

L'articolo incrementa dal 1° gennaio 2024 di 200 milioni di euro i fondi per l'indennità di pronto soccorso, di cui 60 mln per la dirigenza medica e 140 mln per la sanità.

Art. 94 - Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025

Autorizza la spesa di 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per attuare le misure del “Piano di contrasto all'Antimicrobico Resistenza (PNCAR)”. La somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 95 - Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie

Prevede sia riconosciuta dal 1° marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 96 – Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci

Il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.150 milioni di euro per il 2023, 2.300 milioni di euro per il 2024 e di 2.600 milioni dal 2025. Per il 2023 una quota parte, 1.400 milioni è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti

energetiche. Incrementa inoltre le risorse da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti COVID-19.

Art. 97 - Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi, incrementando al 90% il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento. Introduce inoltre come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori. Il MEF è comunque autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

Titolo VII - Scuola, Università e Ricerca

Art. 98 – Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche

L'articolo prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione. Il Ministero promuove alcune misure, tra cui l'adozione di linee guida entro il 30 giugno 2023 e azioni di formazione e sensibilizzazione, nonché creazione di reti di scuole e alleanze educative.

Articolo 99 – Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica

Per l'attuazione delle misure di riorganizzazione previste dal PNRR, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Si definisce inoltre un meccanismo alternativo di individuazione e distribuzione tra le Regioni del contingente massimo di DS e DSGA qualora non sia raggiunto l'Accordo in Conferenza Unificata. I risparmi conseguiti dall'applicazione della disciplina confluiscono su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati ad incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, il fondo per la buona scuola, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.

Articolo 100 – Misure in materia di istruzione e merito

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo, con dotazione di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. I criteri di utilizzo delle risorse sono stabiliti da un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Si stabilisce inoltre che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza,

dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni.

Articolo 101 – Misure in materia di università e borse di studio

Nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, il limite del fabbisogno finanziario generato che non deve essere superiore a quello programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità. Si autorizza inoltre la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la sottoscrizione di convenzioni ICT Consip per acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Si aumenta inoltre a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

Titolo VIII - Turismo, Sport, Cultura e Informazione

Articolo 102 – Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento

Istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di euro 30 milioni per il 2023, 50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 milioni di euro il 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza. Le risorse possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti, e nella misura di euro 1 milione per ciascun degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 103 – Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali

Si elencano le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero. Le agevolazioni fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» possono essere cumulati da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Si disciplinano poi le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso cui è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso. In presenza di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste non è prevista l'applicazione di sanzioni. L'attuazione dell'articolo è tramite un decreto attuativo del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini delle

disposizioni, si applica la definizione di impresa unica stabilita a livello dell'Unione europea.

Articolo 104 – Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo

Nello stato di previsione del Ministero del turismo si istituisce un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore.

Art. 105 – Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica

L'articolo istituisce il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni a vocazione turistica, così come classificati dall'ISTAT, con meno di 5000 abitanti. Gli incentivi sono rivolti a interventi volti ad incentivare interventi in termini di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità di attuazione saranno definite da decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia.

Art. 106 – Fondo per il turismo sostenibile

L'articolo istituisce il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono destinate a rafforzare le grandi destinazioni culturali, favorire la transizione ecologica nel turismo e sostenere le attività ricettive nel raggiungere le certificazioni di sostenibilità.

Art. 107 – Misure a sostegno dello sport italiano

L'articolo incrementa di 2 milioni di euro il Fondo a sostegno del movimento sportivo italiano e vincola 1 milione di euro di questi al sostegno della maternità delle atlete non professioniste. Inoltre, l'articolo estende al 2023 e ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Inoltre, l'articolo dispone il finanziamento di 25 milioni di euro per il 2023 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Infine, l'articolo incrementa la dotazione del fondo per l'Istituto del Credito Sportivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Art. 108 – Acquisto beni culturali

L'articolo incrementa a 20 milioni di euro annui a partire dal 2023 il fondo in dotazione del Ministero della Cultura per l'acquisto in prelazione di beni culturali.

Art. 109 – Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

L'articolo estende al 31 dicembre 2026 la contabilità speciale intestata ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale successivamente agli eventi sismici.

Art. 110 – Fondo editoria

L'articolo incrementa il Fondo per l'editoria di oltre 75 milioni euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Titolo IX - Difesa e sicurezza nazionale

CAPO I – MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE

Art. 111 – Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario

L'articolo proroga, con il consenso degli interessati, la ferma dei medici e degli infermieri militari fino al 30 giugno 2023. Ai fini dell'attuazione della misura sono disposti oltre 5 milioni di euro.

Art. 112 – Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate

L'articolo dispone in merito alla Cassa di previdenza delle Forze Armate, istituendo, in particolare, la Cassa di previdenza dei Graduati e un apposito fondo per la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze Armate.

Art. 113 – Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 e 2024 e 30 milioni di euro dal 2025 al 2032. Le risorse saranno ripartite per finalità con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia.

Art. 114 – Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati

L'articolo istituisce al Min. Difesa un fondo per le esigenze del centro con una dotazione di 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023 e che viene annualmente ripartito con decreto ministeriale. Si prevedono inoltre assunzioni dell'Arma dei Carabinieri.

CAPO II – MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE

Art. 115 – Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra

L'articolo autorizza voci di spesa annuali dal 2023 al 2027 per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di Polizia e l'interoperabilità con la tecnologia LTE Public Safety.

Art. 116 – Accoglienza profughi dall'Ucraina

L'articolo proroga al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina e prevede anche la proroga in base all'eventuale protrarsi del regime speciale di protezione temporanea e relativi contributi di sostentamento per l'assistenza delle persone protette.

Art. 117 – Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L'articolo autorizza una spesa per ognuno degli anni dal 2023 al 2025 per sviluppare la capacità di intervento dei vigili del fuoco all'interno della missione "Soccorso Civile".

Art. 118 – Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio

L'articolo autorizza una spesa per ognuno degli anni dal 2023 al 2025 per implementare le capacità operative dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove tecnologie

Art. 119 - Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana

Viene rifinanziata la spesa per consentire ai Comuni di installare sistemi di videosorveglianza per un ammontare di 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le modalità di richieste sono definite con decreto del Ministero dell'Interno con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 120 – Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio

Prevede che il Ministero dell'Interno possa ampliare la rete dei centri di permanenza e rimpatrio al fine di assicurare una più efficace esecuzione dei decreti di espulsione. A tal fine, incrementa le spese per la costruzione, acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinate a centri di trattenimento e di accoglienza.

Articolo 121 – Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale

L'articolo, alla luce delle rinnovate esigenze di accoglienza determinate per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, dispone la proroga degli interventi a sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza. In particolare, si prevede la possibilità per le Questure, per le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per la Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo, di continuare ad avvalersi, fino al 27 marzo 2023, di prestazioni di lavoro a termine già in atto.

Articolo 122 – Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR

L'articolo prevede un'autorizzazione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR). Nello specifico, si autorizza una spesa di 5 milioni per l'anno 2023, di 7 milioni per l'anno 2024 e di euro 8 milioni per l'anno 2025.

Articolo 123 – Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno

L'articolo, al fine di agevolare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022, autorizza il Ministero dell'Interno ad utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690 euro.

Titolo X - Misure in materia di ambiente

Art. 124 – Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

L'articolo rifinanzia con ulteriori 10 milioni, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% per tutto il 2023.

Art. 125 – Rifinanziamento del programma sperimentale Mangiaplastica

L'articolo dispone il rifinanziamento, per ulteriori euro 6 milioni per l'anno 2023 ed euro 8 milioni per l'anno 2024, del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 126 – Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea

L'articolo autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e 50 milioni di euro nel 2026, a favore del Commissario unico al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 127 – Fondo per il contrasto al consumo di suolo

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Al fondo è assegnato uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 128 – Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA

L'articolo autorizza una spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Titolo XI - Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

Art. 129 - Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero

Introduce misure per il personale all'estero e in particolare per garantire la sicurezza in considerazione delle criticità della situazione geopolitica. In particolare, viene prorogata l'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti. Le disposizioni, tra le altre cose, mettono a regime la fruizione del viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. Inoltre, viene introdotto un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero.

Art. 130 - Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7

Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 milioni di euro per il 2024 e di 1 mln per il 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita presso

la PDCM la Delegazione per la presidenza italiana del G7, la quale può a sua volta stipulare contratti di consulenza e avvalersi del supporto delle società in house del MEF.

Titolo XII - Misure in materia di sisma

Art. 131 - Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022

Integra di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 le risorse per far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

Articolo 132 – Sisma Molise e Sicilia 2018

Proroga il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018 – Sisma Molise e Sicilia 2018 – al 31 dicembre 2023, ed alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza. Inoltre, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede altresì l'automatica proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria dei territori commissariati della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, nonché di tutto il personale dei citati comuni. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 133 - Sisma Ischia 2017

Integra le risorse per il Sisma di Ischia del 2017 prorogando inoltre le misure legate alla nomina del Commissario straordinario a fine dicembre 2023. Vengono inoltre estese per l'anno 2023 in favore dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, la sospensione di pagamenti quali le rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Articolo 134 – Sisma Italia Centrale 2016

L'articolo reca la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dispone, quindi, un aumento di 150.000.000 del Fondo per le emergenze nazionali. Viene altresì disposta la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione, per la quale vengono stanziati 71.800.000 euro.

Vengono, quindi, stabilite ulteriori proroghe delle disposizioni già in vigore relative al sostegno della popolazione colpita e degli enti locali, tra cui: il differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti; l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili; l'esenzione dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari; la compensazione per la perdita del gettito TARI; le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017; e, infine, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia.

Articolo 135 – Sisma Emilia 2012

L'articolo reca la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Al fine quindi di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, vengono stanziati 9.505.000 euro anche per il 2023. Inoltre, viene prorogata anche l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati (comunque non oltre il 31 dicembre 2023). Da ultimo, viene autorizzata la spesa di euro 14.200.000 euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna.

Articolo 136 – Sisma Abruzzo 2009

La disposizione, al comma 1, apporta alcune modifiche all'articolo 3 del DL 113/2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", prevedendo che venga riconosciuto, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 un contributo straordinario, così determinato:

- Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;
- Altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.

Viene inoltre autorizzato un ulteriore contributo di 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere da trasferire al medesimo Ufficio, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Il comma 2 proroga per le annualità 2023 – 2024 e 2025, il regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i.. Viene disposta, infine, la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Titolo XIII - Regioni e Enti locali

Articolo 137 – Incremento del Fondo di solidarietà comunale

L'articolo incrementa da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro il contributo per l'anno 2023 del Fondo di solidarietà comunale, modificando quindi la dotazione complessiva per il 2023 che risulta pari a 7.157.513.365 euro.

Articolo 138 – Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni

L'articolo prevede un incremento di 50 milioni di euro per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Prevede altresì che venga istituito un apposito fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative

di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. A tale fine, prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato emani entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento.

Articolo 139 – Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid

L'articolo sostituisce il quarto periodo dell'art. 106 del Dl 34/2020, istitutivo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, prevedendo che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, vengano individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.

Articolo 140 – Disposizioni in materia di TASI

Prevede che a decorrere dal 2020 (anziché per gli anni 2020, 2021 e 2022), a titolo di ristoro del gettito non più acquistabile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI, sia attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante il riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019.

Articolo 141 – Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR

L'articolo reca una serie di modifiche al D. Lgs. 68/2011, recante i criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi. Dispone, in particolare, la proroga dei termini per l'applicazione del federalismo regionale.

Art. 142 – Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità

L'articolo inserisce, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di Tesoreria, le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni che sono sottratte alla competenza dell'Organo straordinario della liquidazione (OSL). Inoltre, include l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere, tra le quote del risultato di amministrazione, anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Art. 143 – Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione

L'articolo dispone l'accelerazione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. A tali fini è prevista l'istituzione, senza oneri a carico della

finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie e composta dal Ministro per gli affari europei, dal Ministro per le riforme istituzionali, dal Ministro dell'economia, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI. I compiti della cabina di regia riguardano una ricognizione della normativa statale, della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio effettuata dallo Stato in ciascuna Regione, l'individuazione delle materie riferibili ai LEP e la determinazione di questi ultimi entro i primi sei mesi. Una volta completata la prima fase, spetta alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle precedenti attività della Cabina di regia, trasmettere a quest'ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard entro ulteriori sei mesi. Qualora queste tempistiche non siano rispettate, è possibile che venga nominato un Commissario dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Economia.

Art. 144 – Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni

L'articolo prevede la regolazione finanziaria delle maggiori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche che le regioni hanno incassato per gli anni dal 2016 al 2022 per effetto delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per l'anno 2007, mediante versamento al bilancio dello Stato da parte delle regioni dei corrispondenti importi. Con il provvedimento si determina che, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con il decreto interdipartimentale previsto dalla norma originaria da emanare entro il 28 febbraio 2023; inoltre, in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022, si utilizzeranno i dati relativi all'annualità 2021; infine, stabilisce che, per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029, si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità. In caso di controversie definite con sentenza passata in giudicato relative all'accertamento del diritto al riversamento diretto, l'Agenzia delle entrate può provvedere al pagamento degli importi relativi utilizzando le risorse accantonate nel proprio bilancio.

Art. 145 - Disposizioni in materia di segretari comunali

La disposizione, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. Si prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2026 possono essere destinate risorse per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale.

Art. 146 - Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia

La disposizione stanziava risorse da destinare alle compensazioni degli oneri di servizi pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale concorre, a titolo di cofinanziamento, per pari importo.

Titolo XIV - Giustizia

Art. 147 – Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

La disposizione fornisce alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Art. 148 – Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria

La norma autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, 150 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni per il 2027 per assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale da destinare ad uffici giudiziari.

Art. 149 – Giustizia riparativa

L'articolo incrementa di 5 milioni di euro annui a partire dal 2023 il fondo per il rifinanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

Art. 150 – Compensazione dei debiti degli avvocati

L'articolo è teso ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.

Titolo XV - Fondi

Art. 151 – Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge

Art. 152 – Fondi

L'articolo prevede la rimodulazione di alcuni fondi. Nello specifico, viene ridotto il fondo istituito dall'articolo 15, comma 4, del DL Aiuti quater, appositamente destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Viene inoltre ridotto il fondo per interventi di riforma del sistema fiscale istituito dalla Legge di Bilancio per il 2021. Viene invece incrementato di 400 milioni annui a decorrere dal 2023 il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge di bilancio 2015. L'articolo infine istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo con dotazione di 300 milioni annui a decorrere dal 2023 per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio.

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Titolo XVI - Disposizioni finanziarie finali

Art. 153 – Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022

La norma prevede alcune riduzioni di spesa quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica. Tali riduzioni concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al DPCM 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero. Inoltre, al fine del potenziamento delle competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, l'articolo istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire con uno o più decreti MEF, con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2023, 25 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025 destinato a finanziare l'assunzione di personale dirigenziale qualificato.

Art. 154 – Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i) il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, volto al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni per il 2023, 90 per il 2024, 110 per il 2025 e 150 annui dal 2026 al 2037; ii) il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti per la Strategia nazionale, con una dotazione di 10 milioni per il 2023, 50 per il 2024 e 70 a decorrere dal 2025. Inoltre, prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) coordini e monitori l'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, sviluppando altresì una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto Piano. Si demanda quindi a uno o più DPCM, adottati d'intesa con l'ACN e di concerto col MEF, l'assegnazione dei fondi di cui sopra, fatta salva la possibilità di revoca delle risorse ad esito delle operazioni di monitoraggio del Piano condotte dall'ACN.

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Art. 155 – Stato di previsione dell'entrata

L'articolo 155 determina che l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. (Tabella n.1 non ancora disponibile)

Art. 156 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

L'articolo autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità allo stato di previsione (Tabella n. 2, non ancora disponibile). L'articolo, che introduce disposizioni contabili, tra le altre cose stabilisce che i limiti concernenti gli impegni assumibili da SACE sono fissati rispettivamente in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 34.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. Inoltre, stabilisce che il limite cumulato di assunzione degli impegni

da parte di SACE spa e del MEF per l'esercizio finanziario 2023 è pari a 150.000 milioni di euro mentre, per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è fissato in 225.000 milioni di euro riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

ART. 157 - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

L'articolo autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2023, in conformità allo stato di previsione (Tabella n. 3, non ancora disponibile).

L'articolo, che introduce disposizioni meramente contabili, tra le altre cose stabilisce che le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del DL 410/93 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023.

Art. 158 – Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

La norma autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4, non ancora disponibile). Dispone inoltre che, su proposta dello stesso Ministero, il MEF è autorizzato ad applicare, con propri decreti, per l'anno 2023, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi n. 149/2015 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale) e n. 150/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive).

Art. 159 – Stato di previsione del Ministero della Giustizia e disposizioni relative

Reca lo Stato di previsione del Ministero della Giustizia. Prevede in particolare la riassegnazione delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità». Riassegna inoltre allo stato di previsione del Ministero della giustizia le somme versate a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, fomenti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.

Art. 160 – Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

Reca autorizzazioni di spesa del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2023.

Art. 161 – Stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e del merito e disposizioni relative

L’articolo autorizza il Min. Istruzione per impegni e pagamenti di spese come da Tabella n.7

Art. 162 - Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

L’articolo definisce l’autorizzazione di spesa come previsto dall’annesso stato di previsione per il 2023, facendo riferimento alla Tabella 8 (non disponibile). Prevede inoltre alcuni casi per cui il MEF e il Ragioniere dello Stato sono autorizzati a riassegnare delle risorse. Tra queste, per la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Anas e con l’Associazione italiana concessionarie autostrade e trafori. Inoltre, il Ragioniere può provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2023 delle somme versate allo Stato dal Coni, dalla società Sport e Salute SpA, dal Comitato italiano paralimpico e dalle singole federazioni sportive nazionali.

Articolo 163 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno finanziario 2023, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n.9, non ancora disponibile).

Art. 164 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

Autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2023, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10). L’articolo, inoltre, introduce disposizioni organizzative e contabili con specifico riguardo al Corpo delle capitanerie di porto, prevedendo inoltre che le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applichino, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie stesse. L’articolo autorizza infine la RGS a riassegnare allo stato di previsione del MIT per l’anno finanziario 2023 quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Articolo 165 – Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca

Autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2023, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11 non ancora disponibile).

Articolo 166 – Stato di previsione del Ministero della Difesa e disposizioni relative

Contiene lo Stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2023, con annessa autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero. Nello specifico, sono definiti il numero massimo di ufficiali ausiliari di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, nonché le spese per le infrastrutture multinazionali della Nato.

Articolo 167 – Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

L'articolo autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2023, in conformità allo stato di previsione (Tabella n.13 non ancora disponibile).

L'articolo, che introduce disposizioni meramente contabili, stabilisce, tra le varie, che il MASAF è autorizzato a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina.

Art. 168 – Stato di previsione de Ministero della Cultura e disposizioni relative

La norma autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della Cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.14 non ancora disponibile). Dispone inoltre che, su proposta dello stesso Ministero, il MEF è autorizzato ad applicare, con propri decreti, per l'anno 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

Articolo 169 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione. Inoltre, per l'anno finanziario 2023, il MEF è autorizzato ad apportare – con propri decreti e su proposta del Ministero della salute – variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale, iscritti in bilancio nell'ambito della missione “Ricerca e innovazione” dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Articolo 170 – Stato di previsione del Ministero del Turismo

L'articolo autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del Turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16, non ancora disponibile).

Art. 171 – Totale generale della spesa

Definisce i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025. In particolare, essendo il primo dato il totale di competenza e il secondo dato il totale di cassa, sono approvati euro 1.183.623.040.864 e 1.203.414.137.322 per il 2023, 1.120.971.653.203 e 1.128.448.971.610 per il 2024 e 1.124.360.340.670 e 1.125.994.668.060 per il 2025.

Art. 172 – Quadro generale riassuntivo

L'articolo approva per il triennio 2023-25 il quadro generale del bilancio dello Stato con le tabelle allegate.

Art. 173 – Disposizioni diverse

L'articolo dispone una serie di provvedimenti residuali in capo ai ministeri. L'articolo, tra le altre disposizioni, autorizza il Ministro dell'economia ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti, per l'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli. L'articolo autorizza inoltre, tra le altre disposizioni, il Ministro dell'economia

ad apportare con propri decreti le variazioni compensative di bilancio, in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. L'articolo inoltre ancora, tra le altre disposizioni, dispone che le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dalla legge di bilancio per il 2005, costituiscano determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro. Infine, l'articolo autorizza, tra le altre disposizioni, il Ministro dell'economia ad apportare con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo».

Art. 174 – Entrata in vigore

L'articolo 174 stabilisce al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS